

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42, comma 2, lett. c. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E ASSESSORE ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO che questo Comune ha già aderito alla convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che ha sede in Urbania, presso la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro che ne anche ente capofila;

CHE nell'ottica di razionalizzare i costi, snellire e semplificare le procedure e potenziare l'attività del SUAP, la stessa Comunità Montana ha predisposto uno studio per la costituzione di un ufficio unico per lo svolgimento delle competenze in materia commercio ed attività economiche;

CHE tale studio è stato presentato ai comuni aderenti nella Conferenza dei Sindaci del 05/02/2007 che si è tenuta presso la sede della Comunità Montana di Urbania;

RILEVATO che l'attività associata dei servizi rappresenta, in generale, un valido strumento per la gestione omogenea delle varie pratiche di competenza degli uffici, dal momento che viene a determinarsi una struttura unica, con compiti e mansioni specifiche, in grado di aggiornarsi e formarsi in modo continuo sulle discipline di settore;

CHE l'Ufficio Unico di che trattasi è stato programmato nell'ottica di semplificare le procedure per l'utenza, sia per quanto riguarda i tempi di istruttoria delle singole pratiche, che per l'attività di reperimento degli stampati, modulistica varia, attività di conoscenza ed informazione;

CHE l'adesione all'Ufficio Unico consentirà a questo Comune di economizzare risorse di natura finanziaria legate all'acquisto di procedure ed apparecchiature informatiche; partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento; acquisto di stampati e riviste specializzate; redazione di documenti di pianificazione commerciale;

CHE al fine raggiungere una maggiore efficacia, economicità ed efficienza in tali compiti è stata valutata la possibilità di dar vita ad una gestione associata con la Comunità Montana ed altri comuni, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000;

CHE le singole amministrazioni hanno convenuto di istituire, in forma associata, un ufficio unico in materia di commercio ed attività economiche, prevedendone la durata, la composizione, il riparto degli oneri e le altre disposizioni contenute nell'allegato schema di convenzione;

VISTO l'art. 30 del TUEL n. 267/2000;

RITENUTO per quanto sopra di approvare la convenzione per l'istituzione, in forma associata, di un ufficio unico in materia commercio ed attività economiche;

PROPONE

1. DI approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro (ente capofila) ed i comuni che ne fanno parte, per la gestione associata di un ufficio unico in materia commercio ed attività economiche, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. DI autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo per la stipula della suddetta convenzione e per l'adozione degli atti di gestione conseguenti;

3. DI trasmettere il presente atto alla Comunità Montana di Urbania;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL n. 267/2000:

- del Resp. settore amministrativo per la regolarità tecnica;

- del Resp. settore contabile per la regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente, **Il Consiglio Comunale**

data l'urgenza di perfezionare l'adesione alla convenzione;

Visto l'art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;

CON voti unanimi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Schema di
**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO, IN FORMA ASSOCIATA, DI
UN UFFICIO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO
E ATTIVITA' ECONOMICHE**

L'anno duemilasette (2007) il giorno (.....) del mese di, presso la sede della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro

TRA

LA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO rappresentata dal sig.,
in qualità di, autorizzato con delib. CC n. del

E

I COMUNI DI:

.....

- RAPPRESENTATI COME DI SEGUITO INDICATO:

- per il Comune di dal sig., in qualità di, autorizzato
con delib. CC n. del

- per il Comune di dal sig., in qualità di, autorizzato
con delib. CC n. del

- per il Comune di dal sig., in qualità di, autorizzato
con delib. CC n. del

- per il Comune di dal sig., in qualità di, autorizzato
con delib. CC n. del

P R E M E S S O

- che gli enti di cui sopra hanno aderito alla convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (da ora SUAP);

- che, con le sopraelencate deliberazioni consiliari della Comunità Montana e dei Comuni é stato disposto di stipulare una convenzione per l'esercizio, in forma associata, di un ufficio unico per lo

svolgimento delle competenze in materia di commercio ed attività economiche, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora TUEL);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO

1. La Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro (Ente capofila), ed i comuni di, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, si associano per assicurare la realizzazione di un ufficio unico per lo svolgimento delle competenze in materia di commercio ed attività economiche, e più precisamente:
 - commercio al dettaglio in sede fissa;
 - commercio su aree pubbliche itinerante (esclusi i mercati e le fiere);
 - somministrazione alimenti e bevande;
 - strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - agriturismi;
 - spettacoli viaggianti;
 - distributori di carburante;
 - agenzie d'affari;
 - pratiche di imprenditore agricolo professionale;
 - vendita prodotti agricoli;
 - presa d'atto commercio cose usate;
 - esercizi per vendita di giornali e riviste;
 - farmacie;
 - acconciatori ed estetisti;
2. Le Amministrazioni stipulanti – nell'ottica di razionalizzare i costi, snellire e semplificare le procedure e potenziare l'attività del SUAP - intendono perseguire, con la gestione associata, una maggiore economicità, efficacia ed efficienza garantita, con unico ufficio, dalla gestione delle materie riportate al comma 1.

ART. 2 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO UNICO

1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di commercio ed attività economiche viene istituito

un unico organismo (da ora “*Ufficio Unico per il Commercio ed attività economiche*”) che opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Presidente della CM ed ai Sindaci dei Comuni associati nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comitato di cui al successivo art. 6.

2. L’Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche si compone di un Responsabile, scelto tra i Funzionari titolari di posizione organizzativa di un comune aderente, e da collaboratori tecnici con compiti di supporto e di istruttoria delle pratiche. Il Responsabile viene nominato dal Presidente della CM, d’intesa con i Sindaci e previa autorizzazione del comune di appartenenza. I collaboratori vengono individuati dal Presidente della CM anche tra addetti che già fanno parte della struttura organizzativa dell’ente comunitario.

3. I componenti dell’Ufficio Unico durano in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente che ha provveduto alla loro nomina e comunque fino al termine della presente convenzione.

4. L’Ufficio Unico si avvale, presso ciascun Comune, degli uffici e del personale messo a disposizione per l’esercizio della sua funzione, in particolare per quanto concerne il ricevimento e la trasmissione delle pratiche. A tal fine, presso ogni amministrazione, verrà individuato un referente comunale.

ART. 3 SEDE

1. L’Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche ha sede in Urbania, presso i locali messi a disposizione dalla Comunità Montana;

2. L’ente capofila provvederà a fornire le relative dotazioni strumentali, di stampati e di cancelleria, nonché le risorse necessarie per l’aggiornamento, l’informazione e la formazione;

3. In casi di particolare complessità è possibile prevedere la presenza di un componente dell’Ufficio Unico presso i singoli comuni associati per attività di ricevimento dell’utenza.

ART. 4 COMPETENZE DELL’UFFICIO UNICO PER IL COMMERCIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE

1. L’Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche svolge i seguenti compiti:

- a) attività di ricevimento e di istruttoria delle pratiche inerenti le materie di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b) predisposizione, rilascio e revoca delle relative autorizzazioni, permessi, presa d’atto;
- c) tenuta ed aggiornamento dei registri delle autorizzazioni per singoli comuni;

- d) tenuta dell'archivio corrente e di deposito sulle materia di competenza, distinto per singoli comuni;
- e) attività di verifica dei requisiti dichiarati sulle comunicazioni di inizio attività;
- f) attività di relazione con gli uffici e le strutture comunali;
- g) attività di ricevimento dell'utenza secondo orari e giornate da stabilire;
- h) partecipazione a riunioni presso la sede della CM e dei singoli comuni su argomenti inerenti l'attività dell'ufficio unico;
- i) compilazione di questionari, rilascio attestati, comunicazioni statistiche sulle materie di competenza.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ufficio Unico dovrà procedere alle seguenti attività:

- a) predisposizione di uniformi criteri di istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti dalle normative in vigore;
- b) predisposizione di tutta la modulistica necessaria;
- c) inserimento nei portali comunali e nei siti istituzionali della medesima;
- d) redazione di schemi di regolamento; ordinanze; decreti; deliberazioni ed altri atti di competenza dell'Ufficio Unico;
- e) redazione periodica di una relazione sull'attività dell'Ufficio da consegnare al Comitato di indirizzo e coordinamento;

3. l'Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche, per lo svolgimento dei suoi compiti, ha accesso ai documenti delle singole amministrazioni e può chiedere sulle questioni di competenza, oralmente e per iscritto, elementi di valutazione, nonché disporre accertamenti funzionalmente diretti all'attività istruttoria;

4. i Comuni aderenti – tramite i competenti servizi - hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le notizie richieste; di mettere a disposizione gli archivi cartacei ed informatici ed ogni altro documento utile allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Unico.

ART. 5 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO PER IL COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Unico svolge i seguenti compiti:

- a) intrattiene i necessari rapporti con gli organi della CM e dei Comuni associati;
- b) firma gli atti di competenza;

c) effettua attività di consulenza e formazione sulle materia di competenza;

2. Le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento (tempi e modi di istruttoria, diritti di istruttoria e di segreteria, consegna dell'autorizzazioni, tutela della privacy, ecc.) saranno meglio definite con apposito documento, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Unico, approvato dal comitato di indirizzo e di coordinamento e recepito dalle singole amministrazioni.

ART. 6

COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. Il Presidente della CM ed i Sindaci dei Comuni associati o i loro delegati formano un comitato di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'ufficio unico.

2. Il Comitato:

a) esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Ufficio Unico;

b) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate all'Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche;

c) propone ai Consigli degli enti associati eventuali modifiche alla convenzione.

3. I membri del comitato restano in carica fino alla cessazione del mandato e i loro delegati fino a che resta in carica il delegante ovvero fino a sostituzione con altri delegati.

ART. 7

SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Unico per il commercio ed attività economiche gli enti associati si impegnano ad istituire nei propri bilanci le somme necessarie a provvedere alle spese di funzionamento quantificate in Euro 1,00 annui per abitante, comprensivi dei costi forfettari di gestione, compensi vari, formazione e consulenze, stampati, programmi informatici ed oneri a carico dell'ente capofila a qualsiasi titolo.

2. Per la quantificazione della somma dovuta da ciascun comune si prende a riferimento la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di attività dell'Ufficio Unico;

3. Qualora l'inizio dell'attività dell'Ufficio Unico non coincida con il 1° gennaio, per il primo anno, la quota viene riproporzionata in base ai mesi;

4. Le spese saranno interamente liquidate dall'ente capofila, che provvederà alla richiesta di

rimborso ai comuni associati, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di anni tre e potrà essere rinnovata con apposite deliberazioni degli enti aderenti;
2. I Comuni hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del Consiglio Comunale e con avviso da inoltrare tempestivamente al Presidente dell'ente capofila. Il recesso in corso d'anno ha effetto dal 1[^] gennaio dell'anno successivo.

ART. 9
INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila.
2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento dell'Ufficio Unico resta disciplinata al precedente art. 7, comma 1.
3. L'entrata di nuovi enti non può determinare, in alcun caso, oneri aggiuntivi di nessun genere per i comuni di prima adesione.

ART. 10
COORDINAMENTO DI NORME

1. Nel caso in cui le norme del Regolamento di attuazione della convenzione per la gestione del SUAP in forma associata, risultassero in contrasto con le disposizioni della presente convenzione, si dovranno applicare queste ultime, trattandosi di norme successive di natura integrativa, sostitutiva e modificativa.

Per la Comunità Montana A. e M. Metauro _____
(.....)

Per il Comune di _____
(.....)